



Seduta del Consiglio dei Ministri

Ordinanza n. 3779

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni urgenti di protezione civile.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 recante "Nuove norme tecniche per le costruzioni" e la relativa circolare applicativa del 2 febbraio 2009, n. 617;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3753 del 6 aprile 2009 ed in particolare l'allegata "scheda di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità", con la quale sono stati censiti i livelli di danno provocati dal sisma agli edifici privati;

VISTO l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;



VISTO, in particolare, l'articolo 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, in particolare il comma 1, lettere a), ed e), che prevedono la concessione di contributi, con varie modalità, per la ricostruzione e la riparazione degli edifici privati;

CONSIDERATO che, allo scopo di favorire l'immediato rientro delle popolazioni nelle abitazioni principali danneggiate, è necessario disciplinare le modalità di erogazione della contribuzione a carico dello Stato riservando ad ulteriori ordinanze successive la disciplina delle riparazioni delle abitazioni diverse da quella principale;

D'INTESA con la regione Abruzzo;

SU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

DI CONCERTO con il Ministero dell'economia e delle finanze;

DISPONE

ART. 1

1. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unità immobiliari ubicate nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 39/2009, che hanno riportato danni tali da renderle temporaneamente inagibili, totalmente o parzialmente (con esito di tipo B) e che possono essere oggetto di recupero dell'agibilità con misure di pronto intervento, ovvero che risultano parzialmente inagibili (con esito di tipo C), è riconosciuto un contributo diretto per la copertura degli oneri relativi alla riparazione degli elementi non strutturali e degli impianti, nonché la riparazione o gli interventi locali su singoli elementi strutturali o parti di essi, comunque idonei ad assicurare migliori condizioni di sicurezza ai sensi delle "Norme tecniche delle costruzioni" approvate con decreto del Ministro delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 e della relativa circolare applicativa n. 617 del 2 febbraio 2009 e degli indirizzi adottati dal Commissario delegato.
2. I lavori di riparazione, ai quali sono assimilati gli interventi di manutenzione ordinaria, non possono comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'unità immobiliare né modifiche alla configurazione, all'estetica ed ai parametri edilizi dell'edificio originario. Sono esclusi dal contributo gli immobili o le porzioni d'immobile costruiti in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie, o di tutela paesaggistico – ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

3. Il contributo, fino alla copertura integrale delle spese occorrenti per la riparazione, è riconosciuto per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
4. Il contributo è riconosciuto, fino alla copertura dell'80% delle spese occorrenti per la riparazione e, comunque, di importo non superiore ad 80.000 euro, anche per la riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale nonché di immobili ad uso non abitativo danneggiati. Il contributo di cui al presente comma compete per una sola unità immobiliare ed è cumulabile al contributo di cui al comma 3 solo se riguardante l'unità immobiliare ad uso non abitativo adibita all'esercizio dell'impresa o della professione.
5. Il contributo per la riparazione delle parti comuni dei condomini è riconosciuto all'Amministratore del condominio che è tenuto a preventivare, gestire e rendicontare in modo analitico, con contabilità separata e con l'ausilio di condomini che rappresentino almeno il 35% dei millesimi di proprietà, le spese sostenute.
6. Rientrano tra le spese ammissibili, comunque comprensive di IVA, anche gli eventuali oneri per la progettazione e l'assistenza tecnica di professionisti abilitati

ART. 2

1. Per accedere al contributo l'interessato presenta, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, al Sindaco del Comune del luogo dove è situata l'unità immobiliare da riparare, una domanda redatta in conformità al modello allegato alla presente ordinanza. Quando la riparazione riguarda parti comuni di un condominio, la domanda di contributo è presentata dall'Amministratore condominiale. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, gli interventi di riparazione relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che, comunque, rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio. In deroga all'articolo 1136, quarto comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli interventi e almeno un terzo del valore dell'edificio. In deroga al regolamento di condominio vigente, ove esistente, l'avviso di convocazione dell'assemblea può essere consegnato direttamente a mano dei destinatari. Quando la riparazione riguarda parti comuni di un edificio composto da più unità immobiliari non costituito in condominio, anche ad uso non abitativo, di proprietà di soggetti diversi, i proprietari che rappresentano almeno la metà delle superfici utili complessive dell'edificio possono designare un rappresentante per la presentazione della domanda di contributo. L'importo del contributo dovuto al singolo proprietario ai sensi dell'articolo 1, è diminuito della quota, determinata in



Presidenza del Consiglio dei Ministri

base al valore della proprietà individuale del contributo erogato al rappresentante della comunione o all'amministratore del condominio.

2. La domanda per accedere al contributo deve dichiarare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il possesso dei requisiti previsti nella presente ordinanza, l'ubicazione, le caratteristiche dell'unità immobiliare e i riferimenti catastali, il numero identificativo dell'aggregato strutturale, e l'indicazione della modalità di erogazione del contributo scelta.
3. Alla domanda devono essere allegati il preventivo di spesa con l'indicazione dei tempi previsti per la realizzazione degli interventi di riparazione, firmato dalla ditta a cui sono affidati i lavori, ed una perizia giurata sottoscritta da un tecnico iscritto all'albo professionale che attesti l'entità del danno subito in coerenza con gli indirizzi di cui all'articolo 1, comma 1, a seguito degli eventi sismici e, nel caso in cui l'unità immobiliare sia situata al di fuori dei territori dei comuni individuati ai sensi all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 39/2009, il nesso di causalità diretto tra il danno e l'evento sismico, nonché la natura, la quantificazione e l'idoneità degli interventi da eseguire per rimuovere lo stato di inagibilità e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti al sisma degli elementi su cui si interviene, come indicato nell'articolo 1, comma 1, nonché la congruità del preventivo di spesa.
4. Nel caso in cui i lavori sono state già effettuati o sono in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, alla domanda devono essere allegati i documenti di spesa ed un verbale di ultimazione dei lavori o il preventivo di spesa per i lavori in corso di completamento, sottoscritto dalla ditta appaltatrice a cui sono affidati i lavori, fermo restando l'obbligo della produzione della perizia giurata di cui al comma 3.
5. Il Comune svolge l'istruttoria sulle domande presentate verificando i presupposti per la concessione del contributo, la coerenza degli interventi con gli indirizzi di cui all'articolo 1, comma 1.
6. Il Sindaco del Comune, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, determina la spettanza del contributo indicandone l'ammontare in relazione alle spese giudicate ammissibili e dandone immediata comunicazione agli interessati. Decorso inutilmente il predetto termine la domanda di contribuzione si intende positivamente accolta.
7. Il Comune trasmette al Commissario delegato i provvedimenti di accoglimento delle domande, con la richiesta di trasferimento delle relative risorse, con contestuale comunicazione all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modulo approvato con decreto del direttore della medesima Agenzia.
8. Prima dell'inizio dei lavori, il beneficiario ne dà comunicazione al Comune ed al Genio civile della Provincia indicando il Direttore dei lavori e il



Sede del Consiglio dei Ministri

Coordinatore della sicurezza in corso d'opera ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008.

9. Entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori, il beneficiario del contributo deposita presso l'Ufficio tecnico comunale una dichiarazione di conclusione dei lavori asseverata da un competente professionista iscritto all'albo, nel quale è attestato il rispetto delle caratteristiche edilizie, formali ed estetiche dell'edificio originario, la corretta realizzazione dei lavori e la loro rispondenza alle norme sismiche, edilizie ed a quanto indicato nella perizia giurata allegata alla domanda di concessione del contributo, nonché l'avvenuto ripristino dell'agibilità sismica. Alla dichiarazione sono, altresì, allegati i documenti di spesa. In caso di interventi sulle parti strutturali andrà depositata al Genio civile la comunicazione di avvenuta ultimazione dei lavori e la dichiarazione attestante la rispondenza al progetto depositato.
10. Quando gli interventi di riparazione sono eseguiti in un condominio o in un edificio comprensivo di più unità immobiliari, la dichiarazione asseverata di cui al comma 7 attesta anche l'agibilità sismica dell'edificio e l'entità dell'incremento di resistenza locale conseguito con le riparazioni effettuate presso ogni singola unità immobiliare.
11. Nel caso in cui il ripristino della agibilità sismica di un edificio dipende da interventi riguardanti singole unità immobiliari e dalla mancata realizzazione derivi un pericolo per la pubblica e privata incolumità, l'Amministratore del condominio o il comproprietario invita i condomini a provvedervi. In caso di inerzia serbata in esito ad un'apposita diffida, l'Amministratore del condominio o il comproprietario ne danno immediata comunicazione al Sindaco del Comune, che può agire in sostituzione del condomino ponendo a suo carico le relative spese sostenute.

ART. 3

1. Il contributo è concesso a fondo perduto anche con le modalità del credito d'imposta. La domanda deve specificare di quale modalità l'interessato intende avvalersi e se l'interessato intende ottenere il finanziamento agevolato ai sensi del comma 5 e seguenti.
2. Il credito d'imposta compete a condizione che le spese siano sostenute mediante bonifico bancario o postale e documentate tramite fattura e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste, ai fini dell'imposizione diretta, per le medesime spese. Per le spese effettuate entro il 31 dicembre 2009 di importo complessivo inferiore ad euro 25.000, i pagamenti possono essere effettuati anche mediante altri mezzi di pagamento tracciabili.
3. Il credito d'imposta maturato in relazione agli interventi di riparazione di cui all'articolo 1, comma 3 è utilizzabile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in 20 quote costanti relative all'anno in cui la spesa è stata



Presidenza del Consiglio dei Ministri

sostenuta ed ai successivi anni. Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 4 il credito d'imposta è utilizzabile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ed è ripartito, a scelta del contribuente, in 5 ovvero in 10 quote costanti e non può eccedere, in ciascuno degli anni, l'imposta sul reddito dovuta.

4. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il credito non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3 i soggetti interessati possono ottenere un finanziamento agevolato. In tale caso il credito di imposta è commisurato all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti; per le spese eccedenti l'importo del finanziamento resta ferma la possibilità di ottenere il contributo diretto di cui all'articolo 1, comma 1. Il contratto di finanziamento ha durata ventennale e l'importo del finanziamento non può superare il costo stimato dell'intervento di riparazione e comunque il limite di 80.000 euro.
6. La garanzia dello Stato di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge n. 39 del 2009 opera in relazione ai finanziamenti finalizzati all'esecuzione degli interventi di riparazione di cui alla presente ordinanza concessi in base a contratti conformi a contratti tipo approvati con apposite convenzioni stipulate tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e i soggetti finanziatori o l'A.B.I. (Associazione Bancaria Italiana).
7. Il finanziamento è assistito da ipoteca a favore dello Stato sull'immobile oggetto dell'intervento. L'importo del finanziamento agevolato affluisce in un conto individuale vincolato, acceso presso il soggetto che ha erogato il finanziamento, da cui i fondi possono essere tratti, a mezzo bonifico, esclusivamente per effettuare pagamenti relativi alle prestazioni di servizi, di lavori ed alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione dell'intervento di riparazione.
8. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento. L'istituto bancario provvede a dare comunicazione dell'intervenuta stipulazione del contratto di finanziamento al Sindaco del Comune competente ed all'Agenzia delle Entrate. In caso di accesso al finanziamento agevolato, le modalità di fruizione del credito d'imposta sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, il credito d'imposta è commisurato, per ciascuna scadenza, all'importo corrispondente alla rata di mutuo e può essere riconosciuto precedentemente all'effettuazione della spesa, anche con l'intervento dei sostituti di imposta. Il credito d'imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato. Il soggetto che eroga il finanziamento comunica gli elenchi dei



Presidenza del Consiglio dei Ministri

soggetti beneficiari, l'ammontare a ciascuno spettante e la durata del finanziamento all'Agenzia delle Entrate, che effettua i controlli relativi alle spese sostenute per l'esecuzione dell'intervento per il quale è stato concesso il finanziamento, indicate nella dichiarazione dei redditi.

ART. 4

1. Il Commissario delegato, sulla base dei provvedimenti di concessione dei contributi che gli sono stati comunicati dai Comuni, comunica al Ministero dell'economia e delle finanze il fabbisogno complessivo per ottenere i necessari finanziamenti. I Sindaci dei Comuni rendicontano l'utilizzo dei fondi utilizzati per l'erogazione dei contributi con cadenza trimestrale. Il Sindaco del Comune provvede all'erogazione del 75% del contributo in tre rate sulla base dello stato di avanzamento dei lavori. L'erogazione del residuo 25% del contributo è effettuata entro 30 giorni dalla comunicazione della conclusione dei lavori di cui all'articolo 2, comma 7. Il medesimo contributo non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. I Comuni effettuano controlli a campione, anche tramite sopralluoghi, sull'esecuzione dei lavori nella misura pari al 30% dei soggetti che hanno percepito il contributo con le modalità previste dalla presente ordinanza. Quando viene accertata la mancata effettuazione, totale o parziale, dei lavori il Comune procede alla revoca del contributo o alla sua riduzione e ne dà comunicazione all'Agenzia delle Entrate o all'istituto bancario che ha concesso il finanziamento agevolato.

ART. 5

1. I Comuni devono garantire la più ampia informazione alla popolazione in relazione all'attivazione della procedura contributiva, utilizzando a tal fine ogni utile strumento di pubblicità, nonché mettere a disposizione la modulistica per la presentazione delle domande.

ART. 6

1. Gli atti e le operazioni relativi ai finanziamenti di cui alla presente ordinanza, inclusi quelli concernenti la prestazione delle garanzie reali e delle eventuali garanzie personali, nonché gli atti conseguenti e connessi, sono esenti da ogni tributo e diritto. L'esclusione prevista dal presente articolo non si applica all'imposta sul valore aggiunto. Gli onorari e i diritti notarili sono ridotti dell'80%.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ART.7

1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 6 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 GIU. 2009

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri

	Parte riservata all'ufficio
Numero / data pratica	_____
Numero / data accoglimento domanda	_____ _____
Numero / data sopralluogo	_____

Al Sig SINDACO
DEL COMUNE DI

TERREMOTO DEL 6 APRILE 2009 NELLA REGIONE ABRUZZO

Domanda di concessione del contributo per:

(BARRARE LA LETTERA CHE INTERESSA)

- (A) la riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale dichiarati inagibili (art. 3, comma 1, lettera a) del decreto-legge 39/2009)
- (B) la riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, nonché di immobili ad uso non abitativo danneggiati (art. 3, comma 1, lettera e) del decreto-legge 39/2009)
- (C) il ripristino di parti comuni dell'edificio danneggiate.

Il sottoscritto _____, nato a _____, il _____, residente/con stabile dimora alla data del 6 aprile 2009 a _____ in Via _____ n. _____, recapito telefonico _____, codice fiscale _____ documento di identità n° _____ rilasciato da _____

(COMPILARE ANCHE LA PARTE SOTTOSTANTE SE IMPRESA/PROFESSIONISTA O ENTE, OVVERO RAPPRESENTANTE LEGALE DI COMUNIONE O DI CONDOMINIO)

→ in qualità di _____ legale rappresentante dell'impresa: _____ con sede legale a _____, via _____, n° _____ e sede operativa a _____, via/piazza _____, n° _____ settore di appartenenza¹ _____

¹ Attività industriali, artigianali, commerciali, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, ittiche, di trasporto, professionali, di servizi, turistiche, alberghiere.

iscritta alla CCIAA di _____ al numero _____
Partita IVA _____

oppure (se libero professionista)

→ iscritto all'Albo/Collegio _____ della provincia
di _____ al numero _____ Partita
IVA _____

oppure

→ legale rappresentante dell'ente/ comunione/
condominio _____, avente
sede a _____
Partita IVA _____;

DICHIARA

sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e dall'articolo 495 del C.P.

(BARRARE LE CASELLE CHE INTERESSANO)

☐ di essere proprietario dell'unità immobiliare su indicata, destinata ad abitazione principale ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e seguenti modificazioni ed integrazioni per sé e per il proprio nucleo familiare;

☐ di essere comproprietario di unità immobiliare destinata ad abitazione principale ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e seguenti modificazioni ed integrazioni per sé e per il proprio nucleo familiare e di presentare la presente istanza in nome e per conto anche degli altri comproprietari, che sono: (specificare le quote di proprietà):

☐ di essere comproprietario di unità immobiliare destinata ad abitazione principale ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e seguenti modificazioni ed integrazioni per sé e per il proprio nucleo familiare e di presentare la domanda per la propria quota (specificare la generalità di ogni comproprietario e la relativa quota di possesso):

☐ il proprio nucleo familiare è composto da (indicare nome, cognome, data di nascita, grado di parentela, codice fiscale):

☐ di essere proprietario di unità immobiliare ad uso abitazione, sita nel Comune _____ in Via _____;

☐ di essere proprietario di unità immobiliare destinata ad uso non abitativo, sita nel Comune _____ in Via _____;

☐ di essere titolare del seguente diritto reale di godimento sull'unità immobiliare (destinata ad abitazione principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e seguenti

modificazioni ed integrazioni per sé e per il proprio nucleo familiare) / (ad uso abitazione) / (ad uso non abitativo)(CANCELLARE LE VOCI CHE NON INTERESSANO): _____

(allegare autorizzazione del proprietario alla richiesta di contributo);

- ☐ di essere stato titolare del diritto sopra specificato sull'unità immobiliare già alla data del 6 aprile 2009;
- ☐ che è applicabile l'art. 1, comma 3 del decreto-legge 39/2009, giusta allegata perizia giurata che comprova il nesso di causalità diretto tra il danno subito e l'evento sismico del 6 aprile 2009;
- ☐ che l'unità immobiliare oggetto di domanda di contributo è individuata presso il N.C.E.U. al N° _____, Foglio _____, Sub _____ del Comune di _____, accatastata _____;
- ☐ che il numero identificativo dell'aggregato strutturale ove comunicato con l'esito di agibilità è _____;
- ☐ di avere/non avere (CANCELLARE LA VOCE CHE NON INTERESSA) presentato istanza per accedere ai contributi per il ripristino degli immobili previsti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. ____/2009;
In caso affermativo, allegare copia dell'istanza;
- ☐ di avere/non avere (CANCELLARE LA VOCE CHE NON INTERESSA) ricevuto o avere in corso di liquidazione un indennizzo assicurativo sui beni danneggiati; in caso affermativo, indicare l'importo: _____;

CHIEDE

la concessione del contributo, nei limiti massimi previsti dalle disposizioni concernenti le modalità di concessione di contributi contenute nell'ordinanza n. ____/2009, sulla base della stima dei costi effettuata nell'allegato preventivo di spesa, per:

(BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA)

- ☐ la riparazione dell'unità immobiliare costituente abitazione principale dichiarata temporaneamente inagibile, totalmente o parzialmente (tipologia B);
- ☐ la riparazione dell'unità immobiliare costituente abitazione principale dichiarata parzialmente inagibile (tipologia C);
- ☐ la riparazione dell'unità immobiliare ad uso abitazione dichiarata temporaneamente inagibile, totalmente o parzialmente (tipologia B);
- ☐ la riparazione dell'unità immobiliare ad uso abitazione dichiarata parzialmente inagibile (tipologia C);
- ☐ la riparazione dell'unità immobiliare ad uso non abitativo dichiarata temporaneamente inagibile, totalmente o parzialmente (tipologia B);
- ☐ la riparazione dell'unità immobiliare ad uso non abitativo dichiarata parzialmente inagibile (tipologia C);
- ☐ il ripristino delle parti comuni dell'edificio dichiarato temporaneamente inagibile, totalmente o parzialmente (tipologia B);
- ☐ il ripristino delle parti comuni dell'edificio dichiarato parzialmente inagibile (tipologia C);

Ai fini della modalità di erogazione del contributo il sottoscritto richiede:

(CANCELLARE LE CASELLE CHE NON INTERESSANO)

- ☐ Contributo diretto
- ☐ Contributo mediante credito d'imposta
- ☐ Contributo mediante finanziamento agevolato

Ai fini dell'erogazione del contributo diretto, indica le seguenti coordinate: c/c bancario n. _____ intestato a _____ presso la Banca _____

_____, filiale di _____, ABI _____,
CAB _____, IBAN _____

Il dichiarante solleva l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità derivante dai pagamenti effettuati secondo la modalità sopradescritta.

NOTE

ALLEGA:

- ☐ preventivo di spesa redatto e sottoscritto dalla ditta appaltatrice, contenente indicazione dei tempi previsti per la realizzazione degli interventi di riparazione;
- ☐ perizia giurata attestante l'entità del danno subito dall'unità immobiliare oggetto di domanda di contributo a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009, la natura, la quantificazione e l'idoneità degli interventi da eseguire per rimuovere lo stato di inagibilità e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti al sisma, nonché la congruità del preventivo di spesa;
- ☐ perizia giurata che comprova il nesso di causalità diretto tra il danno subito e l'evento sismico del 6 aprile 2009, in caso di unità immobiliare situata fuori dal territorio dei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 39/2009.

(luogo e data)

Il dichiarante

Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi delle amministrazioni pubbliche o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e inoltrate per raccomandata con avviso di ricevimento unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Informativa ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive integrazioni e modificazioni. I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.